

Milano, 17 febbraio 2010, Palazzo Marino

Le religioni nella scuola pubblica: per un insegnamento laico di Luciano Zappella

Vista la ristrettezza dei tempi, mi limiterò ad esporre alcune considerazioni sul nesso scuola-religioni-laicità sottoforma di “tesi”, che non posso argomentare nel dettaglio, ma che possono benissimo essere riprese e approfondite in altre sedi. Articolero il discorso in tre punti:

1. la situazione: l'IRC e i suoi limiti
2. la prospettiva: quale insegnamento religioso in una scuola laica
3. la proposta: dall'IRC all'ICR

1. La situazione attuale.

Come tutti sanno, l'IRC è espressamente previsto dal neoconcordato del 1984 convertito nella legge 121 del 1985. Qui si stabilisce che l'IRC, pur essendo impartito «in conformità alla dottrina della Chiesa», si colloca «nel quadro delle finalità della scuola» (art. 9.2). Ne consegue che l'IRC si distingue da un insegnamento di tipo “catechistico”, sulla base del fatto che la Repubblica italiana riconosce «...il valore della cultura religiosa» e tiene conto del fatto che «...i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» (art. 9.2).

A me sembra che la tensione tra un insegnamento della religione collocato “nel quadro delle finalità della scuola” e la dichiarata incompetenza dello stato in materia di religione (che lo porta ad affidarsi ad una chiesa, sia pure di maggioranza, per assicurare una presenza della cultura religiosa nella scuola) diventi sempre più difficile da sostenere. Da qui il “grande inganno” dell'IRC: da una parte, lo Stato stabilisce le finalità della scuola (condivisibili o meno che siano), ma poi si dichiara incompetente sulle questioni religiose e le “appalta” ad una confessione, garantendo (almeno sulla carta) la piena opzionalità dell'IRC. Dall'altra parte, la chiesa cattolica gioca su questo aspetto dell'IRC inserito nelle finalità della scuola per far passare il carattere sempre più invasivo della RC e l'idea che l'IRC è per tutti. Si tratta di un insegnamento “tecnicamente” confessionale (docenti scelti dal vescovo, e pagati dallo Stato, e programmi stabiliti dalla CEI) che però si presenta come “didatticamente” aconfessionale.

2. La prospettiva: quale insegnamento religioso in una scuola laica?

Domanda di fondo: la scuola è veramente laica se estromette l'insegnamento religioso? Qualcuno pensa di sì: poco tempo fa il presidente dei Cobas ha dichiarato: «per i Cobas e per ogni laico/a, la religione è e dovrebbe essere questione privata da tenere estranea alla scuola pubblica».

A me sembra che una posizione del genere sia profondamente sbagliata, retrograda e non in linea con lo scenario socio-culturale che abbiamo di fronte. Rispondere alla clericalizzazione della scuola (ma anche della società e della politica) con il suo contraltare, cioè la laicizzazione, significherebbe riprodurre le stesse logiche autoreferenziali.

La laicità è fondamentalmente un abito mentale, uno stile, un metodo dialogico, in cui la ragione svolge una funzione regolatrice in senso critico ed autocritico. In questo senso la laicità si configura come cittadinanza di tutti e di tutte nella storia e assunzione di corresponsabilità per il cammino storico dell'umanità.

Quindi, è poco laico estromettere la dimensione religiosa dalla scuola, mentre è molto laico investire sulla conoscenza critica del fatto religioso quale serbatoio etico (ovviamente accanto ad altri fonti). È poco laico l'uso strumentale e identitario della religione, mentre è molto laico ribadire che la scuola deve servire la religione e non servirsi della religione. Scuola laica non significa scuola in cui la religione non ha cittadinanza, ma una scuola che non delega l'istruzione ad una sola confessione (sia pure maggioritaria).

Tra l'altro, questa prospettiva viene molto sottolineata in sede europea. In Italia siamo impegnati a discutere di crocifissi nei luoghi pubblici e quindi non abbiamo tempo di leggere importanti docu-

menti quali il rapporto del Consiglio d'Europa intitolato *Scuola e religione* (2005) o il recente *Documento di Toledo* (2009).

Da quell'Europa che per molti non sarebbe altro che un covo di atei, relativisti, massoni e protestanti, arrivano raccomandazioni come queste (cito da *Scuola e religione*):

«8. La conoscenza delle religioni è parte integrante della conoscenza della storia degli uomini e delle civiltà. Si differenzia totalmente dalla fede in una religione data e dalla pratica della stessa. Anche i paesi in cui predomina largamente una confessione devono insegnare le origini di tutte le religioni, anziché privilegiarne una o promuovere il proselitismo»

«14.2 L'insegnamento della religione dovrebbe comprendere la storia delle principali religioni, nonché l'opzione di non averne alcuna, in tutta neutralità»

«14.4 L'insegnamento della religione non deve oltrepassare il limite esistente tra cultura e culto. Non si tratta di trasmettere una fede, ma di far comprendere ai giovani perché milioni di persone attingono a queste fonti».

Come si vede, in Europa il problema non è se togliere o mettere i simboli religiosi o culturali, ma fornire le competenze per comprenderli e valutarli criticamente.

Le ragioni per cui bisogna chiedere alla scuola un insegnamento religioso si possono così riassumere:

a. combattere la dilagante incultura religiosa. È un fatto che oggi c'è troppa religione e troppo poca cultura religiosa. Se ci fosse maggiore cultura religiosa, non avremmo assistito alla canea del crocifisso, ci sarebbero meno atei devoti, non si idolatrerebbe il verbo papale ad ogni piè sospinto. Un buon bagaglio di cultura religiosa contribuisce invece ad aumentare le opportunità di partecipazione e di cittadinanza attiva.

b. la competenza religiosa è una strategia per affrontare il crescente pluralismo etico-culturale e per evitare, come dicono i sociologi, il rischio della "comunitarizzazione" della società incoraggiato dall'uso strumentale e identitario della religione.

c. rispondere a una domanda di senso sempre più acuta tra le giovani generazioni: non facciamo l'errore di credere che i giovani d'oggi siano tutti grandi fratelli o aspiranti veline.

3. la proposta: dall'IRC all'ICR

La cultura religiosa non è un optional. Sarebbe come dire che è un optional la cultura scientifica. Eppure, di fatto, coloro che non vogliono legittimamente avvalersi dell'insegnamento confessionale sono costretti, nella maggior parte dei casi, a seguire l'ora del nulla. Oggi la scelta è tra l'IRC e il nulla (le politiche scolastiche sono sempre più orientate allo svuotamento dell'ora alternativa, alla faccia del concordato). Ovviamente, non sto dicendo che tutti debbano seguire l'IRC, come cerca di fare surrettiziamente la chiesa cattolica (il ritornello del "che male fa l'IRC?"). Anzi, dico che per me l'ideale sarebbe che sparisse l'IRC così come è adesso, ma si tratta di materia concordataria, quindi molto difficile da cambiare. Ma questo non può diventare un alibi per non fare niente.

A me sembra che una battaglia veramente laica sarebbe quella per cui l'alternativa all'IRC deve essere non un insegnamento di altro, ma un insegnamento diverso del fatto religioso, cioè un insegnamento curriculare, del tutto svincolato da privilegi confessionali, storico-critico, e dotato di pari dignità, didattica e giuridica, rispetto agli altri insegnamenti. In pratica un passaggio dall'IRC (Insegnamento Religione Cattolica) all'ICR (Insegnamento Curricolare delle Religioni, rigorosamente al plurale).

A proposito di scuola, si parla molto di "libertà di scelta": in relazione all'insegnamento religioso, una vera scelta dovrebbe essere tra un insegnamento confessionale (IRC) e un insegnamento di altro tipo (ICR). Stante il vincolo concordatario, perché non pensare di "mettere in concorrenza" questi due insegnamenti? Sarebbe, oltretutto, un modo efficace per mettere in crisi il monopolio cattolico.

Vi assicuro che su questo versante i cattolici più avveduti (e non sono pochi, anche se la loro voce è sovrastata dai paladini dell'IRC) sono d'accordo.

Cosa fare nel concreto?

- fare rete tra soggetti, laici e credenti, che condividono la necessità di superare un insegnamento confessionale;
- fare azioni di lobbying a livello ministeriale, predisponendo percorsi ed esperienze concrete;
- incrementare la ricerca pedagogico-didattica nelle università, soprattutto intorno al snodo epistemologico centrale, cioè se questo insegnamento debba essere pensato come una storia delle religioni o non piuttosto come religioni nella storia.

Le tre “C” che sono al centro dell’azione scolastica (conoscenza, competenza, capacità) devono essere al centro anche dell’insegnamento religioso: conoscere per cominciare a dialogare, essere competenti per la costruzione di un ethos condiviso, essere capaci di confrontarsi in modo consapevole competente con le diversità. Ci riusciremo? Non lo so, ma voglio fare mio il famoso motto di Guglielmo il Taciturno, secondo il quale «non c’è bisogno di sperare per intraprendere, né di riuscire per perseverare».

L'Irc nella Scuola italiana: il quadro giuridico attuale

L'Irc è stato introdotto nell'ordinamento italiano in seguito all'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra lo Stato italiano e la Santa sede dell'11-02-1929, sottoscritto nel 1984 e recepito dalla legge 25-03-1985, n. 121, al quale è seguita l'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza episcopale italiana (DPR 16-12-1985, n. 751), rivista successivamente, nel 1990 (DPR 23-06-1990, n. 202).

Per quanto riguarda l'identità della disciplina, in base all'Accordo di revisione, l'Irc neoconcordatario, pur impartito «in conformità alla dottrina della Chiesa» (legge 121/1985, protocollo addizionale n. 5a), si colloca «nel quadro delle finalità della scuola» (art. 9.2) - distinguendosi dunque da un insegnamento di tipo "catechistico" -, sulla base del fatto che la Repubblica italiana riconosce «...il valore della cultura religiosa» e tiene conto del fatto che «...i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» (art. 9.2).

Riguardo alla scelta dell'Irc, quello che, prima della revisione del 1984, era un insegnamento obbligatorio con possibilità di esonero (legge 824/1930) diventa ora un insegnamento facoltativo, del quale alunni o genitori possono liberamente avvalersi o non avvalersi con apposita dichiarazione all'atto dell'iscrizione, su richiesta della scuola e senza che questo dia adito a discriminazioni (cfr. legge 121/1985, art. 9.2). Si tratta però di una "facoltatività" particolare, distinta da quella di altri insegnamenti che possono arricchire l'offerta formativa di una scuola, dato che l'Irc risulta facoltativo per gli alunni ma non per lo Stato, che è tenuto ad assicurarlo: «lo Stato è obbligato, in forza dell'accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'Irc. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 203 dell'11 aprile 1989).

Gli insegnanti di religione (Idr) devono «...essere riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica» e «nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica» (legge 121/1985, protocollo addizionale n. 5a). Non basta l'idoneità (che, a norma del diritto canonico - can. 804 -, viene concessa ma potrebbe anche essere revocata dall'ordinario diocesano); l'Intesa individua infatti anche i profili di qualificazione e i titoli di studio (obbligatori dall'a.s. 1990-91) che gli Idr devono possedere per accedere all'insegnamento. L'intesa stabilisce anche che gli Idr «...fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti» (DPR 751/85, punto 2.7). Con la legge 18-07-2003, n. 186, gran parte degli Idr - che, in precedenza, risultavano essere docenti "incaricati", dunque titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato - sono stati inquadrati nei ruoli dello Stato, previo superamento di regolare concorso.

Il giudizio dell'Idr viene notificato con una scheda di valutazione distinta da quella che riporta le valutazioni nelle altre discipline, da consegnare unitamente alla pagella scolastica e, agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore, la valutazione dell'Idr concorre all'assegnazione del credito scolastico (sentenza 7101/00 del Tar del Lazio).